

**INFORTUNI**



**MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**  
**Polizze 2021 - 2023**

## INDICE

Infortuni Soci.....

Infortuni Titolati e Qualificati (sezionali).....

Infortuni Soci in attività personale.....

## Gli ambiti di copertura

- **Infortuni:** ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino un'inabilità lavorativa, un'invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione una indennità che compensi la impossibilità o la ridotta possibilità di svolgere le normali mansioni, oppure la riduzione della efficienza fisica o, infine, la perdita stessa della persona.

## Le MODALITA' DI ATTIVAZIONE delle coperture

### 1) Per i Soci

#### A. Automatica, con l'iscrizione

- a) infortuni Soci in attività istituzionale
- b) infortuni Titolati (combinazione A) in attività istituzionale e personale

#### B. A richiesta

- a) infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione B)
- b) infortuni Titolati (combinazione B)
- c) infortuni Qualificati [Sezionali] (combinazione A o B)
- d) infortuni Soci in attività personale (combinazione A o B)

### 2) Per i NON Soci: solo a richiesta

- a) infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione A o B)



## La POLIZZA INFORTUNI in «attività istituzionale»

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i Soci in attività istituzionale</li> <li>• i Non Soci in attività istituzionale</li> </ul>
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente con l'iscrizione per i Soci (combinazione A)</li> <li>• a richiesta per i Soci (combinazione B con premio aggiuntivo di € 4,60)</li> <li>• a richiesta per i Non Soci (combinazione A € 7,50 al giorno o combinazione B € 15 al giorno)</li> </ul>
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%

## Che cos'è l'infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea



- A) NON tutti gli “incidenti” sono infortuni!!! Es. L'infarto NON è un infortunio...
- B) Perché sia operativa la copertura NON è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell'infortunio

## Che cos'è la franchigia

- è la quota parte di danno che resta a carico dell'assicurato e non viene risarcita/rimborsata
- è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare
- è assoluta, se la cifra espressa in valore monetario o in punti percentuali al di sotto della quale non viene erogato alcun risarcimento o rimborso
- è relativa, se la cifra espressa è suscettibile di variazioni in base alle relative percentuali

## Cosa si intende per «attività istituzionale»?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio:

- uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
- corsi
- gestione e manutenzione sentieri e rifugi
- riunioni assembleari e consigli direttivi
- altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell'ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
- serate divulgative e mostre

Tali attività devono essere preventivamente deliberate dall'Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione. Eventuali modifiche dell'ultima ora sono parimenti da documentare con email o sms o WhatsApp o simili.



## I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
<p style="text-align: center;">A (compresa nella quota associativa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Morte: € 55.000,00</li> <li>· Invalidità permanente: € 80.000,00</li> <li>· Spese di cura: € 2.000,00</li> </ul>
<p style="text-align: center;">B (a richiesta del socio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Morte: € 110.000,00</li> <li>· Invalidità permanente: € 160.000,00</li> <li>· Spese di cura: € 2.000,00</li> </ul>

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
  - ≤5%           => nessun indennizzo
  - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
  - >20%       => nessuna franchigia

## Le esclusioni dalla polizza infortuni

Sono previste alla Sezione 3.2 dell'attuale polizza

### A) Esclusioni in base alla causa dell'infortunio

#### «Art. 4 – Esclusioni

*Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:*

- 1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;*
- 2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);*
- 3. atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;*
- 4. trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;*
- 5. operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- 6. partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;*
- 7. contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;*
- 8. malaria, malattie tropicali e carbonchio;*
- 9. AIDS, sieropositività H.I.V.*
- 10. ogni attività avente carattere agonistico ma con le inclusioni delle gare sociali di qualunque tipo*

*Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, ...*

## Le esclusioni dalla polizza infortuni

### B) Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)

#### **«Art. 5 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili**

*Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.*

*A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo mentale»*

#### **«Art. 6 - Limiti di età**

*L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia, per le persone di età superiore ai 85 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene ridotto del 25%; INVALIDITA' PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente.»*

## La segnalazione di altre Assicurazioni

### Art. 1910 c.c.: assicurazione presso diversi assicuratori

«Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore» (comma 1).

«Nel caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ... indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicuratore può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno» (comma 3).

«L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti» (comma 4).

### Polizza infortuni - Sezione 2

#### «Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

*Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.*

*In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.»*

## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
- 4) Certificato del Pronto Soccorso.
- 5) Idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di carattere istituzionale e non personale.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



## La POLIZZA INFORTUNI PER TITOLATI

Ha le stesse caratteristiche della polizza Infortuni soci ma:	
ASSICURA	I Titolati, in attività istituzionale o anche personale purché attinente al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero)
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale con la combinazione A</li> <li>• a richiesta del titolato può essere aumentata nei massimali della combinazione B</li> </ul>
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
CUMULABILE	sì, con infortunio soci in attività istituzionale

Si veda la Polizza alla Sezione 3.4 – Art. 16 – Categoria 2: Soci Titolati e Qualificati Sezionali

«Per quanto riguarda i Soci Titolati, in caso di infortunio occorso durante tutte le attività e iniziative **istituzionali** organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, i capitali assicurati per la Categoria Soci Titolati (Caso Morte, Caso Invalidità Permanente, Spese di Cura) saranno cumulati con quelli previsti per la Categoria Soci.»



## I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A (a carico Sede Centrale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 55.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 80.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>
B (premio integrativo annuale a carico del Titolare € 122,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 110.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 160.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
 

≤5%	=> nessun indennizzo
>5% e ≤ 20%	=> invalidità accertata – 5%
>20%	=> nessuna franchigia



## La POLIZZA INFORTUNI PER QUALIFICATI

ASSICURA	I qualificati (sezionali), in attività istituzionale o anche personale purché attinente al rischio alpinistico, escursionistico, o comunque connesso alle finalità del CAI
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero)
ATTIVATA	Su <u>richiesta della sezione</u> di appartenenza con possibilità di combinazione A o B
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
CUMULABILE	sì, con infortunio soci in attività istituzionale

Si veda la Polizza alla sezione 3.4 – Art. 16 – Categoria 2: Soci Titolati e Qualificati Sezionali

*«Per quanto riguarda i Soci Qualificati sezionali, in caso di infortunio occorso durante tutte le attività e iniziative **istituzionali** organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, i capitali assicurati per la Categoria Soci Titolati (Caso Morte, Caso Invalidità Permanente, Spese di Cura) saranno cumulati con quelli previsti per la Categoria Soci.»*



## I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 55.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 80.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 110.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 160.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
 

≤5%	=> nessun indennizzo
>5% e ≤ 20%	=> invalidità accertata – 5%
>20%	=> nessuna franchigia

## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8BIS);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
- 4) Certificato del Pronto Soccorso.
- 5) Idonea documentazione dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato rientri tra quelle contrattualmente previste.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



## LA POLIZZA INFORTUNI SOCI in «attività personale»

ASSICURA	i Soci in attività personale per il periodo 01.01/31.12 di ogni anno
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura, diaria da ricovero)
ATTIVATA	su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza con possibilità di accedere alla combinazione A o B
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
NON CUMULABILE	con infortuni Soci in attività istituzionale

## Cosa si intende per «attività personale»?

È l'attività **NON ricompresa** in quella c.d. «istituzionale»:

quella del Socio che va in montagna autonomamente, non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e NON sovrapponibile con la copertura prevista per l'attività istituzionale.

Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il Socio è sempre assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell'anno:

- a) o con la copertura infortuni Soci, quando è in attività istituzionale CAI
- b) o con la copertura personale, quando va per conto proprio



## I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A (premio annuale € 122,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 55.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 80.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>
B (premio annuale € 244,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morte: € 110.000,00</li> <li>• Invalidità permanente: € 160.000,00</li> <li>• Spese di cura: € 2.000,00</li> <li>• Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li> </ul>

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
  - ≤5%                   => nessun indennizzo
  - >5% e ≤ 20%       => invalidità accertata – 5%
  - >20%                 => nessuna franchigia

## La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI



Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, [cai@pec.cai.it](mailto:cai@pec.cai.it), la seguente documentazione:

1. Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 11bis);
2. Copia del documento di identità valido del dichiarante;
3. Modulo del consenso al trattamento dei dati personali;
4. Certificato del Pronto Soccorso.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.